

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro

Camera dei Deputati VI Commissione Finanze

Audizione Ou

Proposta di legge n. 1074

"Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale "

OSSERVAZIONI E PROPOSTE

INDICE

LE PROPOSTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO.

CAPO I - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

- 1. ART. 3 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA DEI REDDITI).
- 2. ART. 6 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MODELLI DICHIARATIVI).
- 3. ART. 9 (VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF).
- 4. ART. 10 (CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE).
- 5. ART.11 (INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE).
- 6. ART. 15 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE).
- 7. ART.16 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCARTO D'ARCHIVIO NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA).

CAPO II - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

- 8. ART. 19 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE).
- 9. ART. 20 (LIMITI DI PIGNORABILITÀ).
- 10. ART. 21 (IMPOSTA SUL REDDITO PROFESSIONALE).

CAPO III - AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI,

ARTIGIANALI E DI SERVIZI

- 11. ART. 25 (AMBITO DI APPLICAZIONE).
- 12. ART. 26 (AGEVOLAZIONI).
- 13. ART. 27 (SOGGETTI BENEFICIARI).
- 14. ART. 28 (PROCEDURE).

CAPO V - DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE

15. ART. 36 (MISURE PER IL CONTRASTO DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI).

LE PROPOSTE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CAPO I - MISURE DI SEMPLIFICAZIONE FISCALE

1. ART. 3 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI FORMALI DELLE DICHIARAZIONI DEI REDDITI E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE TELEMATICA DEI REDDITI).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 3. (Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi).

- 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente: «3-bis. Ai fini del controllo di cui al presente articolo gli uffici non possono chiedere ai contribuenti certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi»
- 2. Al comma 932 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre».

Criticità: L'attuale formulazione del comma 3-bis (introdotto dal comma 1 dell'articolo del D.D.L. in commento), presenta delle criticità, in quanto è priva di effetti giuridici sulla richiesta impropria fatta dagli uffici in violazione del predetto divieto. La stessa è, pertanto, di facile elusione o inapplicazione esponendo il contribuente ai notevoli rischi processuali nel caso in cui non ottemperasse alle richieste degli uffici ancorché relative a documenti già in loro possesso.

<u>Proposta</u>: inserire la previsione della sanzione di inefficacia delle richieste documentali che sono già in possesso dell'amministrazione di riferimento.

<u>Nuova formulazione comma 1</u>: "Dopo il comma 3 dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è inserito il seguente «3-bis. Ai fini del controllo di cui al presente articolo gli uffici non possono chiedere ai contribuenti certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria né a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.

Eventuali richieste documentali effettuate dall'amministrazione per dati già in proprio possesso saranno considerate inefficaci».

2. ART. 6 (SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI MODELLI DICHIARATIVI).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 6. (Semplificazioni in materia di modelli dichiarativi).

1. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi, volte, in particolare, a sopprimere duplicazioni di

dati e di informazioni già forniti per il periodo d'imposta interessato.

- 2. Nel Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva allegato alla nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza sono indicate le misure di semplificazione degli adempimenti tributari annualmente adottate.
- 3. Nel primo provvedimento adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 1: a) sono apportate semplificazioni ai modelli dichiarativi al fine di eliminare l'obbligo per i contribuenti di riportare dati e informazioni relativi a contratti di locazione, non necessari ai fini della liquidazione dell'imposta e già in possesso dell'amministrazione finanziaria;
- b) sono disposte la soppressione del modello dichiarativo 770 e la contestuale integrazione del modello F24 con l'indicazione del codice fiscale del contribuente nei cui riguardi è stata effettuata la ritenuta d'acconto.

Criticità: si condivide la semplificazione, tuttavia, vi è al contempo la necessità di salvaguardare integralmente la possibilità di effettuare il cosiddetto "ravvedimento" nei modi e nei termini della vigente disciplina di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997, nonché al mantenimento della franchigia sulla sanzione penale prevista dall'art. 10-bis del D. Lgs. n. 74/2000 corrispondente a 150.000 euro per ciascun periodo di imposta relative all'omesso versamento di ritenute dovute o certificate sulla base della dichiarazione del sostituto d'imposta e non versate entro il termine di presentazione annuale della predetta dichiarazione (attualmente 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento).

<u>Proposta</u>: dopo la lettera b, inserire la lettera c: "ai fini dell'art. 13 del D. Lgs. n. 472/1997 rimangono in vigore i vigenti termini relativi all'attuale presentazione della dichiarazione dei sostituti di imposta nonché l'integrale applicazione del disposto di cui all'art. 10-bis del D. Lgs n. 74/2000".

3. ART. 9. (VERSAMENTO DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 9. (Versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF).

1. Il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: «143. Il versamento dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuato dai sostituti d'imposta cumulativamente per tutti i comuni di riferimento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità per l'attuazione del presente comma e per la ripartizione giornaliera, da parte dell'Agenzia delle entrate in favore dei comuni, dei versamenti effettuati dai contribuenti e dai sostituti d'imposta a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, avendo riguardo anche ai dati contenuti nelle relative dichiarazioni fiscali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con il medesimo decreto è stabilito il termine a decorrere dal quale sono applicate le modalità di versamento previste dal presente comma».

Criticità: pur condividendosi quanto previsto con riferimento al versamento unitario, si segnala che la semplificazione appare priva di effettiva efficacia, posto che non essendovi un'aliquota unica, deve essere fatta una ricerca per singolo Comune. Sussistono, peraltro ulteriori esigenze di semplificazione, quali ad esempio la redazione di delibere comunali con un unico *standard* informatico al fine di renderle fruibili dai processi informatici.

<u>Proposta</u>: previsione di delibere e modalità di comunicazione telematica uniformi per tutti i Comuni italiani, al fine di consentire ai contribuenti e alle *software house* il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi locali. In tal modo, oltre a rendere più semplice a contribuenti e professionisti l'accesso all'adempimento tributario, si otterrà una riduzione degli errori presenti nell'Anagrafe tributaria del nostro Paese.

4. ART. 10. (CONOSCENZA DEGLI ATTI E SEMPLIFICAZIONE).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 10. (Conoscenza degli atti e semplificazione).

1. All'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni, i servizi telematici, la modulistica, i documenti di prassi amministrativa e, in generale, ogni altra comunicazione da essa emanata siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, prima dell'inizio del periodo d'imposta interessato e, comunque, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono»;

b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. I modelli, le istruzioni e ogni altra comunicazione devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

3-ter. In caso di irregolarità, malfunzionamento, disservizio o ritardo nella predisposizione di quanto previsto dal comma 3 ovvero quando si verifichino obiettive condizioni di incertezza sulle modalità operative cui il contribuente deve attenersi, il contribuente medesimo non è soggetto alle conseguenze sanzionatorie della violazione delle norme che dispongono l'adempimento, ferma restando la punibilità dei comportamenti contrari a buona fede».

Criticità: in caso di violazione da parte dell'amministrazione finanziaria di quanto previsto al comma 3 e, nello specifico, nei casi di ritardo della messa a disposizione della modulistica, istruzioni e servizi telematici, non vi sono espresse conseguenze, dunque si rischia che la disposizione sia destinata a rimanere di mero indirizzo senza nessun effetto pratico.

<u>Proposta</u>: <u>introduzione di un ulteriore comma, il 3-quater</u>, che preveda quanto segue: "In caso di ritardo nella messa a disposizione nei termini previsti dalla norma o dai regolamenti da parte dell'amministrazione finanziaria di quanto previsto al comma 3, tutte le scadenze di riferimento sono di diritto prorogate in uguale misura del ritardo stesso".

5. ART. 11. (INTRODUZIONE DELL'OBBLIGO DI INVITO AL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 11. (Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale).

- 1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento nei riguardi dei contribuenti, fuori dei casi previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente.
- 2. Nell'invito di cui al comma 1, nella forma sia di avviso di avvio del procedimento che di avviso di conclusione della fase istruttoria svolta d'ufficio, sono comunque indicati:
- a) i periodi d'imposta ai quali si riferisce l'accertamento, ove si tratti di tributo periodico;
- b) gli elementi a disposizione dell'ufficio per la determinazione dei maggiori imponibili;
- c) il termine assegnato, non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni, per la produzione di documenti e memorie scritte o per la comparizione presso la sede dell'ufficio al fine dell'instaurazione del contraddittorio orale.
- 3. Il contribuente può partecipare al procedimento instaurato, secondo i termini e le modalità indicati nell'invito di cui al comma 1, ferma restando la facoltà di esibire e di allegare qualsiasi elemento ritenuto utile ai fini della veritiera e corretta determinazione degli imponibili.
- 4. Non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati non addotti né, se puntualmente richiesti nell'invito di cui al comma 1, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi all'ufficio dal contribuente medesimo a seguito dell'invito. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile.
- 5. Decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1 senza che il contribuente si sia attivato per fornire elementi di valutazione e di prova a proprio favore, comparendo presso l'ufficio o depositando documenti o memorie scritte, l'Ufficio può concludere l'attività istruttoria ed emettere l'atto impositivo.
- 6. Decorso il termine di cui al comma 5, l'invito di cui al comma 1, se contenente l'indicazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti nonché dei motivi che hanno dato luogo alla loro determinazione, produce gli effetti propri dell'avviso di accertamento esecutivo previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dall'articolo 25 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Resta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di ravvedimento, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, fino alla scadenza del termine di cui al primo periodo del presente comma.
- 7. Nel caso di avvio della fase del contraddittorio si osservano le seguenti regole procedurali:
- a) l'ufficio dell'Agenzia delle entrate attesta, mediante la redazione di processi verbali, le deduzioni e i documenti prodotti dal contribuente nonché gli esiti degli incontri svolti in contraddittorio;
- b) il subprocedimento termina in ogni caso decorsi novanta giorni dalla data di notifica dell'invito di cui al comma 1, senza possibilità di proroga;
- c) durante il periodo previsto dal comma 5 sono sospesi tutti i termini di decadenza per ambedue le parti;
- d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione nella motivazione del successivo avviso di accertamento;
- e) è precluso al contribuente il ricorso all'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Criticità (in relazione ai diversi commi):

- **comma 4:** esigenza di maggiore chiarezza nella formulazione. Dovrebbe essere chiaramente specificato che, in sede amministrativa e contenziosa, non potranno essere presi in considerazione a favore del contribuente le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio se specificamente richiesti nell'invito al contraddittorio

endoprocedimentale e a condizione che l'ufficio procedente abbia informato di ciò il medesimo contribuente.

- comma 6: l'attuale formulazione rischia di ingenerare incertezze per il contribuente, considerato il termine perentorio entro cui può essere impugnato l'atto impositivo o presentata l'istanza di accertamento con adesione.
- comma 7, lettera d): il contraddittorio endoprocedimentale deve essere effettivo. Nell'attuale formulazione manca l'espressa previsione di una sanzione in caso di violazione della norma da parte dell'Ufficio. Quest'ultimo, infatti, deve motivare un eventuale rigetto in modo oculato, senza poter ricorrere a generiche clausole di stile.

Proposte:

- Con riferimento al **comma 1**, si osserva che il contraddittorio endoprocedimentale va a configurarsi come un diritto del contribuente, pertanto si ritiene opportuno inserire l'articolo 11 del D.D.L. nello Statuto del contribuente, nello specifico, dopo l'art. 12 relativo a "Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali". Tale principio garantisce piena ed effettiva attuazione dei principi di collaborazione, buona fede nei rapporti tra amministrazione finanziaria e contribuente, del principio del "giusto procedimento amministrativo" nonché dei principi costituzionali di capacità contributiva e del diritto di difesa.

Nuova formulazione ART. 11. (Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente)

- 1. "Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente: Art. 12-bis (Introduzione dell'obbligo di invito al contraddittorio endoprocedimentale).
- 1. Prima di emettere qualunque avviso di accertamento, avviso di rettifica e liquidazione o qualunque altro atto impositivo che non sia il frutto di una mera attività di liquidazione effettuata sulla base delle imposte o delle basi imponibili che il contribuente ha dichiarato senza però effettuare i corrispondenti versamenti, l'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, a pena di nullità dell'atto impositivo, notifica un preventivo invito al contribuente".
- Con riferimento al **comma 4**, coerentemente con quanto già evidenziato a proposito delle criticità, si propone la seguente **riformulazione del primo periodo**:
- «4. Nell'invito di cui al comma 1, il contribuente deve essere informato che non potranno essere presi in considerazione a suo favore, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, le notizie e i dati da lui non addotti né gli atti, i documenti, i libri e i registri da lui non esibiti o non trasmessi all'ufficio specificamente richiesti. È fatta salva la facoltà del contribuente di depositare, allegandoli all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi, fornendo prova di non aver potuto adempiere alle richieste dell'ufficio per causa a lui non imputabile».
- Infine, alla luce delle criticità evidenziate supra, si propone la seguente formulazione **del comma 7, lettera d):**
- "d) se l'ufficio ritiene di disattendere, in tutto o in parte, le ragioni esposte dal contribuente, deve darne giustificazione <u>circostanziata</u> nella motivazione del successivo <u>atto impositivo, a</u> pena di nullità dello stesso".

6. ART. 15. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANZIONI PER VIOLAZIONI TRIBUTARIE).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 15. (Disposizioni in materia di sanzioni per violazioni tributarie).

- 1. Nei casi di omessa, errata o tardiva emissione delle fatture elettroniche, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, le sanzioni previste dagli articoli 6 e 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, si applicano in misura ridotta alla metà del minimo edittale relativamente alle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2019.
- 2. Le sanzioni di cui all'articolo 6, commi da 9-bis a 9-bis.3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano qualora l'errata applicazione dell'inversione contabile non abbia comportato un errato o minore versamento dell'imposta di cui all'articolo 17, commi quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- 3. Al comma 5-bis dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole: «Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi di omessa dichiarazione con imposta a debito, non sono punibili le violazioni che».

Criticità: con riferimento al comma 1, tenuto conto delle difficoltà informatiche e di formazione degli operatori scaturenti dalla nuova disciplina dell'obbligo di fattura elettronica la previsione di sanzioni, ancorché ridotte, è considerato trattamento alquanto aspro, quantomeno per gli errori formali relativi alla documentazione e registrazione della fattura elettronica che non incidono sulla liquidazione del tributo, e fatto salvo i casi di comportamenti contrari alla buona fede.

<u>Proposta</u>: prevedere una moratoria di un anno delle sanzioni per gli errori formali relativi alla documentazione e registrazione della fattura elettronica che non incidono sulla liquidazione del tributo, fatto salvo i comportamenti contrari alla buona fede.

7. ART. 16. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCARTO D'ARCHIVIO NELL'ANAGRAFE TRIBUTARIA).

Attuale formulazione del D.D.L.: Art. 16 (Disposizioni in materia di scarto d'archivio nell'anagrafe tributaria).

- 1. Gli uffici dell'amministrazione finanziaria aggiornano i dati presenti nell'anagrafe tributaria eliminando dai propri archivi le informazioni obsolete, conservate in modo massivo o in modo disaggregato su singoli contribuenti.
- 2. L'obsolescenza delle informazioni si presume, salva comprovata diversa esigenza, quando siano decorsi dieci anni dalla data di inserimento o registrazione nella banca dati ovvero di acquisizione dell'informazione o del documento.
- 3. I contribuenti, fatta salva la temporanea ed eccezionale necessità di segretezza istruttoria relativamente a controlli fiscali in corso, possono chiedere l'accesso alle informazioni sulla propria posizione fiscale detenute dall'amministrazione fiscale e la rimozione di esse nei casi previsti dal presente articolo.

Criticità: con riferimento al comma 3 si evidenzia che l'attuale formulazione non tiene conto del diritto del contribuente alla rimozione delle informazioni obsolete e della conseguente inutilizzabilità di queste ultime nel caso in cui l'amministrazione finanziaria tenga una condotta

omissiva.

Proposta: Nuova formulazione del comma 3, che tenga conto delle suesposte criticità:

3. I contribuenti, fatta salva la temporanea ed eccezionale necessità di segretezza istruttoria relativamente a controlli fiscali in corso, hanno diritto di accedere alle informazioni sulla propria posizione fiscale detenute dall'amministrazione fiscale ed alla rimozione di esse nei casi previsti dal presente articolo. Le informazioni non rimosse dall'amministrazione fiscale sono inutilizzabili contro i contribuenti.

CAPO II - INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE

8. ART. 19. (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 19 (Disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore).

- 1. All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 1, le parole: «, 5, 6» sono soppresse;
- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. Alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 49, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 50.000 euro; è esclusa la punibilità per l'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario»;
- c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
- «7-bis. Nella determinazione delle sanzioni di cui al presente articolo si ha riguardo: a) alla gravità della violazione, desunta dall'importo della provvista, dalla condotta dell'agente e dalle sue modalità;
- b) all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione
- o l'attenuazione delle conseguenze della sua condotta;
- c) alla personalità e alle condizioni economiche e sociali dell'agente.
- 7-ter. Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità della sanzione irrogabile ai sensi del presente articolo e la violazione a cui la stessa si riferisce, tenuto conto delle modalità della condotta, della particolare tenuità del fatto e del comportamento non abituale dell'autore dello stesso, sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo».

Criticità: con riferimento al comma 1, lettera b) e, nello specifico, all'importo previsto per la sanzione massima, si deduce l'irragionevolezza della medesima commisurazione della sanzione massima sia nel caso di violazioni valutarie "maggiori" che in quello di violazioni "minori".

Quanto al nuovo comma 7-ter, introdotto dalla lettera c), comma 1, D.D.L., si ritiene che l'attuale formulazione, non del tutto agevole, possa portare ad una disapplicazione di fatto.

Proposte:

- con riferimento al **comma 1, lettera b**) si propone la <u>rideterminazione della sanzione massima</u>

nella stessa proporzione di riduzione applicata alla sanzione minima (non più 50.000 euro, ma 5.000).

La formulazione diviene, pertanto, la seguente:

- b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- «1-bis. Alle violazioni delle disposizioni dell'articolo 49, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a <u>5.000</u> euro; è esclusa la punibilità per l'emissione di assegni bancari e postali privi della clausola di non trasferibilità portati all'incasso dal beneficiario originario»;
- con riferimento al comma 1, lettera c) che, come detto, ha previsto l'introduzione di un nuovo comma 7-ter, si propone la seguente nuova formulazione semplificata:
- «7-ter. Nel caso di particolare tenuità del fatto e di comportamento non abituale dell'autore dello stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da <u>150 euro a 2.500 euro»</u>.

9. ART. 20. (LIMITI DI PIGNORABILITÀ).

Attuale norma del D.D.L.: ART. 20. (Limiti di pignorabilità).

- 1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
- «2-quater. Le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione possono essere pignorati dall'agente della riscossione in misura pari a un sesto del reddito complessivo dichiarato dal debitore nel periodo d'imposta precedente.
- 2-quinquies. Il limite di pignorabilità di cui al comma 2-quater si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito affidato all'agente della riscossione:
- a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
- b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».
- 2. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al terzo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo alle persone fisiche per l'attività svolta nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
- b) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il quinto pignorabile delle somme e dei crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione è computato avendo riferimento al reddito complessivo dichiarato nel periodo d'imposta precedente»;
- c) all'ottavo comma, dopo la parola: «quiescenza,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
- d) dopo il nono comma è aggiunto il seguente: «Il limite di pignorabilità di cui ai commi terzo e ottavo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:
- a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
- b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».
- 3. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «le somme e i crediti dovuti

- a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,»;
- b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Il limite di pignorabilità di cui al presente articolo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:
- a) l'attività d'impresa possieda congiuntamente i requisiti indicati nell'articolo 1, secondo comma, lettere a), b) e c), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'attività artistica o professionale possieda congiuntamente i requisiti di cui alle medesime lettere b), con riferimento ai compensi lordi, e c);
- b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».

Criticità: l'attuale formulazione non prevede un'area di impignorabilità in favore dei lavoratori subordinati e parasubordinati, degli imprenditori e dei liberi professionisti alla stregua del vigente art. 545, comma 7, c.p.c..

Il rinvio ai limiti quantitativi di applicabilità della legge fallimentare dovrebbe essere sostituito con espresse cifre numeriche, in ragione dell'imminente riforma organica della suddetta disciplina.

Proposta: Nuova formulazione ART. 20. (Limiti di pignorabilità).

- 1. All'articolo 72-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:
- «2-quater. Le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione possono essere pignorati dall'agente della riscossione in misura pari a un sesto del reddito complessivo dichiarato dal debitore nel periodo d'imposta precedente. Non sono pignorabili le somme ed i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione entro il limite annuo della misura dell'assegno sociale, aumentato della metà e moltiplicato per dodici.
- 2-quinquies. Il limite di pignorabilità di cui al comma 2-quater, <u>ferma la impignorabilità di cui allo stesso comma,</u> si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito affidato all'agente della riscossione:
- a) l'attività d'impresa abbia prodotto un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000, redditi lordi non superiori ad € 200.000 e debiti non superiori ad € 500.000, e l'attività artistica o professionale possieda abbia prodotto redditi lordi non superiori ad € 200.000 e debiti non superiori ad € 500.000;
- b) idem
- 2. All'articolo 545 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) idem
- b) idem
- c) al settimo comma, dopo le parole: «nonché a titolo di pensione, di indennità » sono inserite le seguenti: «e le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica sia quale lavoro subordinato o parasubordinato sia nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, »;
- <u>d)</u> all'ottavo comma, dopo la parola: «quiescenza,» sono inserite le seguenti: «nonché le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione, »;

- <u>e)</u> dopo il nono comma è aggiunto il seguente: «Il limite di pignorabilità di cui ai commi terzo e ottavo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:
- a) l'attività d'impresa abbia prodotto un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000, redditi lordi non superiori ad € 200.000 e debiti non superiori ad € 500.000, e l'attività artistica o professionale possieda abbia prodotto redditi lordi non superiori ad € 200.000 e debiti non superiori ad € 500.000;
- b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».
- 3. All'articolo 546 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al primo comma, dopo la parola: «licenziamento,» sono inserite le seguenti: «le somme e i crediti dovuti a qualsiasi titolo per l'attività svolta dalla persona fisica nell'esercizio della propria impresa, arte o professione,».
- b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
- «Il limite di pignorabilità di cui al presente articolo si applica qualora, avuto riguardo ai tre esercizi antecedenti alla data in cui è sorto il credito da escutere:
- a) l'attività d'impresa abbia prodotto un attivo patrimoniale non superiore ad € 300.000, redditi lordi non superiori ad € 200.000 e debiti non superiori ad € 500.000, e l'attività artistica o professionale possieda abbia prodotto redditi lordi non superiori ad € 200.000 e debiti non superiori ad € 500.000;
- b) il debitore non abbia percepito redditi di altra natura in misura complessivamente prevalente rispetto al reddito derivante dall'esercizio dell'impresa, arte o professione».

10. ART. 21. (IMPOSTA SUL REDDITO PROFESSIONALE).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 21. (Imposta sul reddito professionale).

- 1. Dopo l'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
- «ART. 53-bis. (Imposta sul reddito professionale). 1. Il reddito di lavoro autonomo, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo ed è assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77.
- 2. Dal reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1 sono ammesse in deduzione le somme prelevate a favore del lavoratore autonomo, a carico dei compensi percepiti e al netto delle spese sostenute e deducibili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi.
- 3. Le somme prelevate ai sensi del comma 2, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, costituiscono reddito di lavoro autonomo ai sensi degli articoli 53 e 54, concorrendo integralmente a formare il reddito complessivo dell'artista o professionista.
- 4. In deroga all'articolo 8, comma 1, le perdite maturate nei periodi d'imposta nei quali sono applicate le disposizioni del comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi.
- 5. I lavoratori autonomi che optano per il regime di contabilità ordinaria possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. L'opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque periodi d'imposta ed è rinnovabile.

- 6. L'applicazione del presente articolo alle associazioni senza personalità giuridica fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni esclude quella dell'articolo 5, limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
- 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019.
- 8. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo i soggetti che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 88, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- 9. Con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
- 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali, di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, a copertura degli oneri derivanti dal presente articolo. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

Criticità:

- con riferimento ai **commi 2 e 3** si evidenzia che l'attuale formulazione appare di difficile interpretazione e sarebbe, a riguardo, preferibile inserire un unico comma che contenga una chiara indicazione sulla determinazione del reddito di lavoro autonomo.
- con riferimento al **comma 5** si evidenzia che l'attuale formulazione non tiene conto dell'ipotesi nella quale il lavoratore autonomo abbia, mediante un comportamento concludente, dimostrato di aderire al regime di contabilità ordinaria.

Proposta:

alla luce delle criticità poc'anzi evidenziate si propone

- al posto dei commi 2 e 3 inserire il seguente unico comma (diventerà il comma 2): "Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito professionale di cui al comma 1 è dato dalla differenza tra il reddito di lavoro autonomo determinato ai sensi degli articoli 53 e 54 e le somme prelevate a favore dello stesso lavoratore autonomo nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'art. 77 e non ancora prelevati, al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi".
- Nuova formulazione comma 5 (diventerà il comma 4 posto che i commi 2 e 3 sono confluiti in un unico comma):
- **4**. I lavoratori autonomi che optano, **oppure adottano un regime di contabilità ordinaria in base ad un comportamento concludente**, possono esercitare l'opzione per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo. **L'eventuale opzione potrà essere** esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione, ha durata pari a cinque

CAPO III - AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITÀ COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

11. ART. 25. (AMBITO DI APPLICAZIONE)

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 25. (Ambito di applicazione).

- 1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
- 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
- 3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, e l'attività di vendita di articoli sessuali («sex shop»), nonché le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- 4. Sono inoltre esclusi dalle agevolazioni previste dal presente capo i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte.
- 5. Sono altresì escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.
- 6. Le disposizioni del presente capo si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2019.

Criticità: con riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo in esame, si osservano alcune incoerenze rispetto alla *ratio* della norma. Mentre il comma 1 riconosce l'agevolazione solo a coloro che procedono all'ampliamento o alla riapertura di esercizi commerciali, il successivo comma 2, ammette alle agevolazioni del presente capo sia soggetti esercenti attività commerciali, sia soggetti esercenti attività di fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero. Risulta opportuna una riformulazione della norma tesa a specificare con chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione. A tal riguardo si propone di ampliare il predetto ambito di applicazione includendo la fornitura di servizi sia da parte di imprese che di lavoratori autonomi. Infatti, nell'intento di promuovere l'economia locale dei piccoli comuni si ritiene di fondamentale importanza preservare le attività professionali che rappresentano il patrimonio di competenze intellettuali, tecniche e culturali del territorio.

I **commi 4 e 5**, dà al proprio canto, presentano una formulazione poco chiara rispetto all'intento antielusivo che si vuole perseguire. La norma dovrebbe mirare ad evitare la fruizione delle agevolazioni a soggetti che in modo contrario alla buona fede subentrano o riavviano attività che sotto il profilo sostanziale erano già sotto il loro controllo da un punto di vista giuridico e/o economico.

Proposte:

- con riferimento ai **commi 1 e 2** dell'articolo in esame, si ritiene opportuno procedere ad una riformulazione degli stessi al fine di specificare con chiarezza l'ambito soggettivo di applicazione, specificando anche la fornitura di servizi da parte sia di imprese che lavoratori autonomi.

Nuova formulazione: ART. 25. (Ambito di applicazione).

- 1. Il presente capo disciplina la concessione di agevolazioni in favore dei soggetti esercenti attività nei settori di cui al comma 2 che procedono all'ampliamento di esercizi ed attività già esistenti o alla riapertura di esercizi ed attività chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.
- 2. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni previste dal presente capo le iniziative finalizzate alla riapertura di esercizi ed attività operanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, nonché la fornitura di servizi da parte di imprese e lavoratori autonomi.
- con riferimento al **comma 3** si propone di limitare le agevolazioni del capo III del D.D.L. in esame ai soggetti di piccole dimensioni esercenti attività commerciali, artigianali e di servizi con la diretta partecipazione al lavoro da parte dei titolari in caso di imprese individuali e della maggioranza dei soci nei casi di attività organizzate in forma di società di capitale di cui al titolo V del Codice civile.

Si propone, dunque, la seguente **nuova formulazione** del **comma 3:**

- 3. Sono comunque escluse dalle agevolazioni previste dal presente capo l'attività di compro oro, definita ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, l'attività di vendita di articoli sessuali («sex shop»), le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le attività commerciali e di servizi organizzate in forma di società di capitale di cui al titolo V del Codice civile, nei casi in cui la maggioranza dei soci non partecipi effettivamente con lavoro proprio all'attività esercitata.
- Con riferimento ai **commi 4 e 5** si propone, alla luce di quanto già osservato in merito alle attuali criticità, l'abrogazione del comma 5 e la scrittura di una unica previsione antielusiva nel comma 4.

Nuova formulazione: 4. Sono <u>altresì</u> esclusi dalle agevolazioni previste dal presente capo <u>le</u> operazioni di subentro, riapertura e l'avvio di nuove attività a seguito di cessione o cessazione di un'attività preesistente, effettuati a qualunque titolo da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile. L'esclusione opera anche nei casi in cui il soggetto subentrante o acquirente presenti assetti proprietari coincidenti sotto il profilo sostanziale con il soggetto che esercitava in precedenza l'attività.

5. ABROGATO

12. ART. 26. (AGEVOLAZIONI).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 26. (Agevolazioni).

- 1. Le agevolazioni previste dal presente capo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi di cui all'articolo 25 e per i tre anni successivi.
- 2. La misura del contributo di cui al comma 1 è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell'importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 28.
- 3. I comuni di cui all'articolo 25, comma 1, istituiscono nell'ambito del proprio bilancio un fondo da destinare alla concessione dei contributi di cui al presente articolo, con oneri a carico del bilancio dello Stato. A tale fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo con una dotazione annuale pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito tra i comuni beneficiari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali.
- 4. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Criticità: si veda quanto già osservato *sub* articolo 25 in relazione all'ambito soggettivo di applicazione.

Proposte: Al **comma 1** si propongono delle precisazioni relative all'ambito di applicazione soggettiva, coerentemente con quanto già proposto all'articolo 25.

Al **comma 4**, inoltre, al posto del generico riferimento relativo alla "data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio, attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente" presente nell'attuale formulazione del D.D.L., si propone uno specifico riferimento normativo adottabile sia per imprese che per lavoratori autonomi, ovvero, la data di inizio attività ai fini IVA ex articolo 35, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Nuova formulazione ART. 26. (Agevolazioni).

- 1. Le agevolazioni previste dal presente capo consistono nell'erogazione di contributi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi <u>e delle attività</u> di cui all'articolo 25 e per i tre anni successivi.
- 2. idem
- 3. idem
- 4. I contributi sono erogati a decorrere dalla data di inizio delle attività <u>di cui all'articolo 25, attestata dalla comunicazione individuata dall'articolo 35, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.</u>

13. ART. 27. (SOGGETTI BENEFICIARI).

Attuale formulazione del D.D.L. ART. 27. (Soggetti beneficiari).

- 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 26 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 dell'articolo 25, che, ai sensi del comma1 del medesimo articolo 25, procedono all'ampliamento di esercizi già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi.
- 2. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

Criticità: si veda quanto già osservato *sub* articolo 25 in relazione all'ambito soggettivo di applicazione.

Proposta: Coerentemente con quanto già proposto con riferimento all'articolo 25, e nello specifico ai commi 1 e 2, si propongono solo delle precisazioni relative all'ambito di applicazione soggettiva.

Nuova formulazione ART. 27. (Soggetti beneficiari).

- 1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 26 i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori di cui al comma 2 dell'articolo 25, che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 25, procedono all'ampliamento di esercizi ed attività già esistenti o alla riapertura di esercizi ed attività chiusi da almeno sei mesi.
- 2. Per gli esercizi e <u>le attività</u> il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.

14. ART. 28. (PROCEDURE).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 28 (Procedure).

- 1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.
- 2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina la misura del contributo spettante, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3.
- 3. L'importo di ciascun contributo è determinato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può, comunque, essere inferiore a sei mesi.

Criticità: l'attuale formulazione della norma non prevede termini specifici.

Proposta:

- con riferimento al **comma 1** si propone l'individuazione di termini specifici di presentazione della richiesta di cui al medesimo comma per coloro che avviano una nuova attività in corso d'anno. Nello specifico, si propone un termine di presentazione della richiesta di 120 giorni da far decorrere dalla data di inizio dell'attività ai fini IVA *ex* articolo 35, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
- con riferimento al **comma 2** l si propone l'individuazione di un termine di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 entro il quale il comune deve determinare e comunicare al soggetto richiedente la misura del contributo spettante.

Nuova formulazione ART. 28. (Procedure).

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente capo devono presentare al comune di residenza, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti. I soggetti individuati nell'articolo 25 che avviano

una nuova attività in corso d'anno possono presentare la richiesta di cui al presente comma entro 120 giorni dalla data di inizio attività individuata dall'articolo 35, comma 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Il comune, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione di cui al comma 1, determina e comunica al soggetto richiedente la misura del contributo spettante entro 60 giorni dalla presentazione di cui alla dichiarazione del comma 1, previo riscontro del regolare avvio e mantenimento dell'attività. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale ai sensi dell'articolo 26, comma 3.

3. idem.

CAPO V - DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE FISCALE 15. ART. 36. (MISURE PER IL CONTRASTO DELLE INDEBITE COMPENSAZIONI).

Attuale formulazione del D.D.L.: ART. 36. (Misure per il contrasto delle indebite compensazioni).

1. Dopo il comma 2-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è aggiunto il seguente: « 2-quater. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali, qualora un'eccedenza o un credito d'imposta esistenti sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero qualora siano utilizzati in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato».

Criticità: l'attuale formulazione dell'articolo 36 non consentirebbe il regolare pagamento dei tributi, contributi, etc. contenuti nello stesso modello F24 per la parte non compensata con crediti inesistenti.

<u>Proposta</u>: si ritiene opportuno mantenere la validità della compensazione effettuata limitatamente all'ammontare del credito realmente esistente.

Nuova formulazione ART. 36. (Misure per il contrasto delle indebite compensazioni).

1. «2-quater. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e fatta salva l'applicazione di disposizioni speciali, qualora un'eccedenza o un credito d'imposta esistenti sia utilizzato in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero qualora siano utilizzati in compensazione crediti in tutto o in parte inesistenti, il pagamento delle somme dovute si considera non effettuato limitatamente all'indebita compensazione».